



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 18/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/467 nei confronti di

Pannella Antonello - id FSI 143058

e della

A.S.D. Circolo Scacchistico Red Tal - id FSI 14035

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 28.5.2026-ore 17:30 l'AI Eulalia Caramanica, Arbitra principale del torneo "25° Arzablitz", disputato a Arzachena con inizio e fine in data 28.5.2026, segnalò che *"Il 28 maggio 2026 ha avuto luogo il torneo blitz "25° ArzaBlitz" nella sala ricreazione situata al primo piano del Convitto dell'IPSAR "Costa Smeralda" di Arzachena. Nella stessa sala del torneo si è svolto contemporaneamente il "CIG 2026 Campionato Provinciale Gallura Nord-Est Sardegna" diretto dall'arbitro Ciccia Giuseppemattia (ID FSI 178748). Verso la fine del primo turno, quando erano in corso alcune partite del torneo ed alcune altre del "CIG 2026 CP OT" il giocatore del torneo blitz Pannella Antonello (ID FSI 143058) che aveva appena terminato la sua partita si intratteneva a parlare con l'istruttore Ubaldo Usai (ID FSI 155014) presente in sala in quanto al CIG partecipavano alcuni suoi allievi. La conversazione recava disturbo ai giocatori impegnati nelle partite, perciò il collega ACN Ciccia, direttore di gara del "CIG 2026 CP OT", invitava le suddette persone al silenzio, invito in un primo momento accolto ma disatteso subito dopo. L'arbitro Ciccia è stato così costretto ad intervenire nuovamente, invitando, con toni garbati, Pannella e Usai a continuare più comodamente la loro conversazione negli ampi spazi situati all'esterno della sala di gioco. Usai si è immediatamente scusato e si accingeva ad uscire mentre Pannella ha iniziato a dare in escandescenze, asserendo a voce molto alta che lui in questa sede era il padrone di casa e quindi sarebbe dovuto essere l'arbitro ad uscire, rivolgendo al collega Ciccia parole offensive. Per meglio comprendere la situazione va chiarito che Pannella è Dirigente Scolastico dell'IPSAR "Costa Smeralda", sede dell'evento. Tale circostanza tuttavia non lo autorizza a non attenersi alle regole di manifestazioni ufficiali della Federazione Scacchistica Italiana. Per riportare l'ordine in sala è stato necessario l'intervento di Giuseppe A. Corbo (ID FSI 157407), Presidente dell'A.S.D. Arzachess, organizzatrice degli eventi, al quale Pannella ha ribadito che, essendo lui il "padrone di casa", aveva tutto il diritto di restare in sala. L'organizzatore gli ha ricordato che l'arbitro ha tutto il diritto di allontanare dalla sala coloro che creano ostacolo al corretto svolgimento della gara; a quel punto Pannella ha risposto con una certa prepotenza ed arroganza che se lui fosse stato costretto a uscire allora sarebbero dovuti uscire tutti dalla "sua" scuola. Tuttavia per tutta la durata delle gare i locali erano stati concessi all'A.S.D. Arzachess per lo svolgimento dei tornei.*

Comunque in qualche modo l'organizzatore ha risolto la situazione e Pannella ha lasciato la sala senza dare alcuna comunicazione alla sottoscritta, direttore di gara del 25° ArzaBlitz al quale partecipava. Alla fine del turno, ho abbinato e dato inizio al turno due. Pannella non si è presentato a giocare la sua partita, così il suo avversario Orecchioni Giovanni Cesare ha vinto la partita per forfait. Non essendo pervenuta



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

alcuna notizia per tutta la durata del turno, prima dell'abbinamento del turno tre sono stata costretta ad adottare come provvedimento cautelare l'esclusione di Pannella Antonello dai turni successivi, per non compromettere il buon andamento del torneo. Per il comportamento irrispettoso, antisportivo e per il rifiuto di attenersi ai regolamenti e alle disposizioni dell'arbitro Giuseppemattia Ciccia, Pannella Antonello ha di fatto assunto un comportamento che porta discredito al gioco degli scacchi, in palese violazione dell'art. 11.1 delle Laws of Chess. Pannella si è inoltre reso responsabile di un forfait ingiustificato, in violazione del Regolamento Tecnico Federale. Come aggravante va sottolineato che i fatti si sono svolti alla presenza di molti minori impegnati nel Campionato Provinciale under 18, che sono stati così costretti ad assistere ad una scena del tutto antisportiva e dai toni violenti. Come ulteriore aggravante è necessario aggiungere che Pannella Antonello non è un giocatore inesperto ma è un tesserato che opera da tempo nel mondo degli scacchi; infatti, oltre a giocare da lungo tempo, ha ricoperto per molti anni il ruolo di presidente del Comitato Regionale Scacchi Sardegna ed è stato il fondatore e il presidente dell'A.S.D. Circolo Scacchistico Red Tal. Per la lunga esperienza e per i ruoli istituzionali ricoperti Pannella avrebbe dovuto ancor più tenere un comportamento corretto ed irreprensibile.

Per maggior completezza riporto qui quanto l'arbitro Ciccia ha descritto nel suo verbale di gara, in merito all'accaduto:

«Durante il terzo turno ho richiamato gli spettatori Pannella Antonello (143058) e Usai Ubaldo (155014) perché stavano parlando durante il turno di gioco disturbando, così, i giocatori, i due spettatori smisero di parlare. Pochi minuti dopo li ho richiamati, dato che avevano ricominciato a parlare con la seguente frase «se volete continuare a parlare, andate fuori dalla sala» con tono molto calmo, Usai Ubaldo si è immediatamente allontanato scusandosi per l'accaduto, invece, Pannella Antonello ha ribattuto dicendo che non potevo dirgli di uscire dalla sala in quanto lui è il preside della scuola, che era sede del torneo, tra l'altro con un tono di voce abbastanza alto, il quale continuava a disturbare i giocatori che stavano giocando. Ho spiegato a Pannella che, in qualità di arbitro principale del torneo, rientra tra i miei compiti allontanare dalla sala chiunque disturbi, qualora lo ritenga necessario per garantire il corretto svolgimento della gara e lui mi ha risposto che siccome è il preside della scuola sarei dovuto uscire io, allora, quindi l'ho nuovamente invitato a lasciare la sede del torneo ma lui non era intenzionato ad abbandonare la sala definendomi «cafone». La situazione si è risolta grazie all'organizzatore che ha accompagnato Pannella Antonello fuori dalla sala. Lo spettatore Pannella Antonello era presente al torneo in quanto giocatore di un torneo blitz collaterale, ma una volta terminata la discussione non si è più presentato.»

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 3.6.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/467, con decreto 3.6.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 12.6.2026 e che nel termine perentorio del 10.6.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 3.6.2026, l'8 successivo il Sig. Pannella ha prodotto una memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Antonello Pannella

I fatti della vicenda in esame, esposti nella segnalazione arbitrale in modo circostanziato e con dovizia di particolari, sono stati sostanzialmente riconosciuti dall'interessato che ne ha fornito una ricostruzione divergente per aspetti soltanto marginali.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>

Ciò posto, non v'è dubbio il Sig. Pannella ha contravvenuto la disposizione dell'art. 35 R.G.D. che così recita:

"1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.

2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.

3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."

Parimenti, è a dirsi dell'art. 11.1 del Regolamento F.I.D.E. del Gioco degli Scacchi per cui *"I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi"*, nonché dell'art. 3 R.G.D. (doveri ed obblighi generali).

Infatti, va da sé che il Sig. Pannella si è reso protagonista di una condotta non soltanto contraria al decoro che si impone a tutti i partecipanti agli eventi sportivi e non della Federazione, ma anche lesiva dell'autorità che è prerogativa degli Arbitri, arrecando un contestuale disturbo al regolare svolgimento della manifestazione ancora in corso ed un palese disdoro dell'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale, tenuto conto dell'ampio consesso dei giocatori che hanno assistito all'accaduto.

Trattasi con ogni evidenza di una rilevante infrazione disciplinare aggravata dall'atteggiamento ostile e polemico assunto nei confronti dei Direttori di gara, nonché dalla sconveniente espressione rivolta all'ACN Ciccia apostrofato *"cafone"*.

A colmare la misura della propria condotta antisportiva il Sig. Pannella ha pensato bene anche di ritirarsi dal torneo inopinatamente, assentandosi al secondo turno di gioco senza fornire giustificazioni di sorta.

Tale forfait ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la natura dolosa della condotta del giocatore segnalato. Infatti, pur a tacere della circostanza che è sostanzialmente in re ipsa l'intento del medesimo giocatore di procurare una alterazione dello svolgimento della gara e, quindi, del risultato della stessa, di tanto sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria.

Al proposito, acclarato che a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfait ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, va per l'appunto rilevato che il nostro giocatore non ha inteso fornire per tale forfait alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né tantomeno nel corso del presente procedimento.

Orbene, si è detto che per l'infrazione disciplinare dell'art. 35 R.G.D. è prevista la punibilità a norma dell'art. 34, co. 5 R.G.D. per cui *"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."*

Mentre, l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. va punito con la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni.

Il concorso di entrambe le dedotte contravvenzioni induce a ravvisare la congruità della complessiva sanzione di mesi quattro di sospensione dell'interessato dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana.

Tale pena tiene conto, altresì, della mancanza di precedenti disciplinari e del ravvedimento postumo manifestato dallo stesso interessato nella propria memoria difensiva.

Ci riferiamo, segnatamente, all'asserzione del seguente tenore letterale:

*"• Porgo le mie scuse alla FSI, al Collegio arbitrale e all'A.S.D. Arzachess.
• Mi scuso con il sig. Orecchioni Giovanni Cesare per il forfait ingiustificato e con la Direzione gara del 25° ArzaBlitz per aver abbandonato il torneo.";* così concludendo il Sig. Pannella nella stessa memoria:
"Alla luce delle scuse rese, dell'assunzione di responsabilità, delle circostanze attenuanti esposte, della buona condotta e della storia personale del sottoscritto nel mondo degli scacchi, non chiedo all'Organo competente una valutazione attenuata della vicenda, né alcun tipo di indulgenza. L'errore commesso è grave e non può essere sminuito, ne sono pienamente consapevole e ritengo che questo episodio metta fine alla mia passione in termini agonistici. Non rinnoverò più la tessera dal 2027."

- Quanto all'affiliata A.S.D. Circolo Scacchistico Red Tal

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che *"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."*

Nel caso di specie, non v'è dubbio che la società affiliata è incorsa in tale responsabilità oggettiva per il fatto illecito compiuto dal giocatore tesserato suo tramite.

E' notorio che nell'ordinamento del diritto sportivo l'istituto della responsabilità oggettiva trova il suo fondamento giuridico nel principio di precauzione, muovendo lo stesso ordinamento dall'intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti idonei a prevenire il verificarsi di fatti che possano arrecare pregiudizio al regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva.



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Di talché, anche al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport, l'interesse alla prevenzione degli illeciti commessi dai tesserati assume nell'ordinamento sportivo un carattere tanto preminente che *"il criterio di imputazione della responsabilità"* della società di appartenenza di tali tesserati diviene *"talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza"* secondo gli ordinari principi di diritto comune (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42, ex pluribus).

Al riguardo, va altresì rilevato che la ratio dell'istituto in esame trova riscontro anche nell'assetto e negli ambiti regolamentari della F.S.I., laddove lo stesso principio di precauzione informa il dovere delle società affiliate di adottare misure e procedure di carattere preventivo, rimesse ai modelli organizzativi delle stesse società (cfr., Linee Guida, giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025).

Ciò stante, nel caso che ci occupa, non può inoltre essere sottaciuta la circostanza che la società interessata non ha affatto inteso assolvere agli oneri assertivi e probatori gravanti su di sé circa il rispetto dei doveri e dei compiti cui era tenuta al fine di prevenire e/o scongiurare l'illecito commesso dal tesserato Pannella, quale presupposto di fatto e di diritto della sua responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari a proprio esclusivo carico.

Di qui la sicura inoperatività della disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. d) R.G.D..

Pertanto, va comminata la sanzione nella misura del minimo edittale dell'ammonizione, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari ed in ossequio al criterio di formazione giurisprudenziale circa l'opportunità demandata al giudice di un'applicazione moderata dell'istituto della responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Pannella Antonello - id FSI 143058 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di mesi quattro con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la A.S.D. Circolo Scacchistico Red Tal - id FSI 14035, in persona del legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Antonello Pannella;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 12 giugno 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>